

COMUNE DI BAGNOLO

(PROV. DI LECCE)

OGGETTO: **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI LOTTI RICADENTI IN ZONA "D" DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.).**

Bando di Concorso numero:n° 2

Data di pubblicazione: 01/06/2010

Data di scadenza: 30/06/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Piano Insedimenti Produttivi-(P.I.P.), approvato con deliberazione Consiliare n. 31 del 17.09.2009 pubblicata sul B.U.R. della Regione Puglia n° 162 del 15.10.09;

VISTO l'art. 9 del Regolamento per la vendita dei suoli nelle aree incluse nel P.I.P. Comunale, approvato con la medesima delibera consiliare n. 31 del 17.09.2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 03.12.09;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02.03.10

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27.05.10

INDICE

Bando pubblico per la cessione in proprietà dei seguenti lotti di suolo disponibili e ricadenti in zona "D" del P.I.P., per la costruzione di stabilimenti artigianali e/o commerciali così come identificati nella tav. 6 del PIP.

- lotto n. 3	mq. 1.080	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 4	mq. 1.080	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 6	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 7	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 8	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 9	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 11	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 12	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 13	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 14	mq. 810	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 16	mq. 1.080	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 17	mq. 1.080	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 18	mq. 1.080	costo € 45,00 /mq
- lotto n. 19	mq. 1.000	costo € 45,00 /mq

Alla cessione delle aree comprese nel **P. I. P.** possono concorrere, singolarmente o in forma associata, le imprese artigianali e commerciali.

Possono concorrere, con priorità, le imprese esercenti attività commerciale alla data del 17/09/2009, che si impegnano, mediante polizza assicurativa o bancaria ad occupare almeno tre (3) unità lavorative per ciascun lotto, oltre a quelle occupate alla stessa data per almeno cinque (5) anni; a parità di unità lavorative da occupare la preferenza è data tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'importo della fideiussione bancaria o assicurativa deve essere pari al 10% del costo lordo per ciascuna unità lavorativa prevista, a garanzia dell'obbligo assunto del mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva; la predetta fideiussione dovrà essere prestata prima del rilascio del Permesso di Costruire e potrà essere svincolata, previa verifica dell'assolvimento dell'obbligo, con apposito atto amministrativo.

Le imprese che intendono ottenere la concessione dei suoli per la costruzione degli opifici, debbono presentare domanda in carta semplice al Comune di Bagnolo del Salento - via R. Mancini - allegando i seguenti documenti e dati:

- 1) Indicazione del legale rappresentante dell'impresa;
- 2) Sede e ragione sociale;
- 3) Copia dell'atto di costituzione e dello statuto, se trattasi di società;
- 4) Settore produttivo e numero degli addetti;
- 5) Specificare se trattasi di nuove iniziative o di sviluppo di attività esistenti;
- 6) Fasi e tempi di realizzazione;
- 7) Investimenti previsti;
- 8) Assorbimento di unità lavorative;
- 9) Superficie richiesta in mq.
- 10)Necessità di energia espressa in KW di potenza installata;
- 11)Necessità di acqua per uso industriale espressa in mc/anno;

All'atto della presentazione della domanda di assegnazione, i richiedenti dovranno dichiarare:

- a)** che l'Impresa è stata già costituita alla data di sottoscrizione della domanda;
- b)** che l'Impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;
- c)** che nei confronti dei propri amministratori e direttori tecnici non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- d)** di non essere titolari di altri lotti P.I.P. nel Comune di Bagnolo del salento- ovvero - (per i soggetti che abbiano già ottenuto l'assegnazione di lotti P.I.P.):
 - **d1)** di non aver reso false dichiarazioni al fine di ottenere l'assegnazione di suoli in ambito P.I.P. del Comune Bagnolo del Salento;
 - **d2)** di aver già regolarmente realizzato e reso agibile l'opificio precedentemente autorizzato senza violazioni delle norme disciplinanti la destinazione e l'utilizzo di suoli oggetto di precedenti concessioni da parte del Comune di Bagnolo del Salento;
- e)** di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione italiana;
- f)** che l'Impresa, non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
- g)** di conoscere compiutamente e di accettare senza condizioni le disposizioni del Regolamento comunale per l'assegnazione e la cessione dei suoli.
- h)** di non aver esercitato il diritto di prelazione su suoli compresi nel PIP.

I requisiti di cui al precedente comma devono essere verificati prima della stipula dell'atto formale di concessione del suolo.

Unitamente alla domanda di assegnazione dovrà essere prestata una cauzione di **euro mille (€ 1.000,00)** a mezzo di ASSEGNO CIRCOLARE intestato al Comune di Bagnolo del Salento .

Detta cauzione sarà restituita in caso di non assegnazione di lotto, mentre nel caso di assegnazione, la stessa sarà trattenuta a titolo di acconto sugli oneri dovuti.

In caso di rinuncia dopo l'assegnazione del lotto, di mancato pagamento del costo di cessione del lotto nei termini, di mancata presentazione del progetto, la cauzione sarà incamerata dal Comune ad eccezione dei casi di decesso del richiedente.

-PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, deve pervenire al **COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO - Ufficio Tecnico - via R. Mancini 4 - tel. 0836/318005 - fax 0836/318808** - a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio **-ore 14,00 del 30/06/2010**; è, altresì, nella facoltà delle imprese la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all'**Ufficio Protocollo**, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Sulla busta, a pena di esclusione, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“Istanza per l'assegnazione di un lotto nella zona P. I. P.”

Le imprese esercenti attività commerciale alla data del 17/09/2009, che si impegnano mediante polizza assicurativa o bancaria ad occupare almeno tre (3) unità lavorative per ciascun lotto, possono richiedere più lotti; in tal caso, le unità da occupare per lotto sono pari al rapporto tra le unità complessive da occupare, oltre a quelle già occupate alla data del 17/09/2009, ed il numero dei lotti richiesti.

La domanda priva dei requisiti minimi per identificare l'Impresa richiedente o per valutare l'iniziativa proposta, comporterà l'esclusione dell'istanza.

Non saranno consentite rettifiche o integrazioni alla domanda, al piano produttivo, alla documentazione di corredo. La Commissione potrà richiedere rettifiche di errori materiali, ovvero chiarimenti ed elementi integrativi relativi a domande e piani produttivi conformi all'art. 3, punto 3, del Regolamento.

L'Impresa partecipante al bando non può rinunciare alla domanda nel corso della procedura di formazione della graduatoria, ma solo dopo la sua definizione. I lotti “rinunciati”, potranno essere assegnati ad altra Impresa collocata in posizione utile in graduatoria, non assegnataria per carenza di disponibilità.

A seguito della definizione della graduatoria, la Giunta Comunale delibererà l'assegnazione provvisoria dei suoli.

L'Impresa assegnataria entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione provvisoria, effettuata a cura del Responsabile dell' U.T.C., dovrà:

- a)** versare in favore del Comune l'80% del costo di cessione del lotto;
- b)** trasmettere una dichiarazione con la quale si obbliga:

- a versare il residuo 20% del prezzo di cessione, al momento della stipula del contratto, ovvero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data della delibera di assegnazione provvisoria;

Entro 150 giorni dalla comunicazione di assegnazione provvisoria, l'Impresa assegnataria dovrà presentare il progetto dell'iniziativa per il rilascio del permesso di costruire.

Le spese contrattuali e qualunque altra tassa o imposta, relativi ai contratti di cessione (ed eventualmente di retrocessione) sono a carico dell'Impresa.

Non sono ammesse proroghe dei termini sopra indicati, salvo il diritto di usufruire – per ciascun termine - di ulteriori 15 giorni, che sono automaticamente concessi a chiunque ne faccia richiesta scritta entro la scadenza stessa del termine previsto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Impresa dei suddetti termini, come eventualmente prorogati, comporterà la revoca automatica dell'assegnazione provvisoria ed il diritto del Comune a trattenere a titolo di penale, una somma pari al 10% di quella eventualmente versata dall'assegnatario a titolo di acconto.

-VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:

Viene istituita una apposita Commissione con il compito di esaminare le domande di assegnazione delle aree nonché di formulare le conseguenti proposte di assegnazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale.

La Commissione è formata dal Segretario Comunale, dal Responsabile dell'U.T.C., dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e sarà presieduta dal Segretario Comunale.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni e provvede alla convocazione della Commissione.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri.

La Commissione Tecnica, su convocazione del Presidente, procederà in base alle domande pervenute, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Bando, alla predisposizione della graduatoria, tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1) Enti Pubblici e Società miste pubblico-private;
- 2) Imprese operanti sul territorio di Bagnolo del Salento che esercitano l'attività in locali non idonei e non consoni alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro;
- 3) Altre imprese già operanti sul territorio che occupano un maggior numero di addetti e che presentano un piano di sviluppo aziendale ed occupazionale;
- 4) Imprese locali di nuova costituzione che presentano garanzie sulla fattibilità dell'investimento nei tempi e termini previsti dal presente regolamento;
- 5) Altre imprese già operanti nel territorio comunale;
- 6) Imprese già operanti in altri Comuni che intendano intraprendere nuove attività nel territorio di Bagnolo del Salento;
- 7) Eventuali richieste di lotti, riguardanti iniziative produttive di particolare rilievo sul piano economico ed occupazionale, potranno essere accolte in deroga ai precedenti criteri, previa delibera del Consiglio Comunale.

- ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

L'Assegnazione dei suoli avviene in due fasi e precisamente:

- a) una prima fase provvisoria, limitata alla richiesta del Permesso di Costruire da presentarsi entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione provvisoria;
- b) una seconda fase definitiva.

La prima fase è regolata da apposita convenzione tra il Comune e l'impresa e contiene le condizioni di assegnazione ed i tempi di realizzazione degli impianti.

La seconda fase, per l'assegnazione definitiva, è perfezionata con atto notarile di trasferimento di proprietà, da effettuarsi entro 30 giorni dopo che il Comune abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori per la costruzione degli impianti programmati.

- SCELTA DEI LOTTI

La scelta del lotto da assegnare all'impresa richiedente avverrà secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Trascorso un anno dal rilascio del Permesso di Costruire senza che l'impresa assegnataria abbia dato l'effettivo inizio dei lavori per la realizzazione degli stabilimenti, il Responsabile dell'U.T.C. provvede alla revoca del provvedimento di concessione del lotto, trattenendo una somma pari al 20% dell'importo versato e provvedendo al rimborso della residua somma.

Solo in casi eccezionali, previa presentazione di domanda da parte dell'Impresa assegnataria, il Comune può concedere una sola proroga non superiore a mesi sei.

Qualora per qualsiasi evenienza l'impresa assegnataria è costretta a recedere dall'iniziativa, dovrà informare immediatamente il Comune di Bagnolo del Salento precisando le proprie intenzioni sugli investimenti già realizzati sul terreno assegnato. In tal caso il Comune può autorizzare la vendita di quanto già costruito ad altra impresa che intenda proseguire e completare la stessa iniziativa, oppure altra attività commerciale.

Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare gli investimenti in tutto o in parte, l'impresa rinunciataria non ha diritto ad alcun risarcimento per le spese sopportate, ma solo al rimborso della somma prevista dall'art. 7 punto 2 del Regolamento.

Il Comune per facilitare una nuova destinazione che consenta l'utilizzazione di tutto o parte degli investimenti realizzati, può concedere all'impresa rinunciataria un tempo non superiore a mesi sei.

Trascorso tale termine senza che sia stata trovata una possibile soluzione, il Comune incamera la superficie assegnata e le opere eseguite.

Resta però salvo il diritto dell'impresa rinunciataria al risarcimento del 90% del valore venale dell'immobile, comprensivo del costo di cessione del lotto, determinato, in mancanza di accordo, da una Commissione paritetica composta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'assegnatario e dal Presidente del Tribunale di Lecce, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; tale risarcimento sarà corrisposto sempre che l'immobile venga in seguito utilizzato da altra impresa assegnataria.

L'Impresa assegnataria è obbligata a completare la costruzione degli stabilimenti entro il termine fissato all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, pena la decadenza dell'assegnazione.

Possono essere concesse proroghe dal Comune concedente su richiesta motivata dell'impresa.

- VINCOLO DI DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione delle stesse e dai correlati permessi di costruire rilasciati a norma della vigente legislazione urbanistica.

Nei casi in cui gli immobili non vengano adibiti ad alcuna attività **entro tre anni** dal rilascio del permesso di costruire, ovvero vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., l'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'U.T.C., e previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di cessione delle aree e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento.

Eventuali modifiche alla originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere autorizzate dai competenti uffici comunali.

Qualora le infrazioni commesse attengano al cambio di destinazione d'uso non autorizzato ma compatibile con le previsioni P.I.P., l'Amministrazione Comunale potrà applicare, in alternativa a quanto disposto dall'art. 5 punto 2 del Regolamento, una sanzione pecuniaria a titolo di penale pari al 20% del corrispettivo di cessione.

- VENDITA O LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

E' vietata la vendita di aree PIP assegnate e non edificate; tali aree, trascorsi infruttuosamente i termini previsti per l'edificazione, verranno retrocesse al Comune che riconoscerà l'ottanta per cento (80%) dell'originario prezzo di acquisto.

La vendita o locazione degli immobili realizzati sulle aree concesse in proprietà è vietata in mancanza di attestato di agibilità e comunque entro i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto, eccettuati i casi di morte, di procedura concorsuale o esecutiva o di altre particolari e motivate eccezionalità. In ogni caso, il cessionario dovrà essere soggetto in possesso dei requisiti per l'assegnazione di aree P.I.P., come definiti nel Regolamento.

In ipotesi di vendita infraquinquennale dell'immobile, appositamente autorizzata, il prezzo di cessione viene determinato tenendo conto dei costi di costruzione documentati, degli oneri di urbanizzazione e detraendo gli eventuali contributi a fondo perduto erogati da Enti, il tutto rivalutato secondo l'indice statistico del costo della vita.

Il canone annuo di locazione è pari al 6% del prezzo di cessione così come determinato dall'art. 6 punto 3 del Regolamento, rivalutabile annualmente secondo l'indice statistico del costo della vita.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione sugli immobili; in tal caso, la stima dell'immobile posto in vendita sarà determinata dalla terna arbitrale di cui all'art. 7 del Regolamento; nella fattispecie, il costo della stima è a carico della parte venditrice.

Trascorsi i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto e purché sia stata attestata l'agibilità dell'immobile, la vendita o locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco, a condizione che l'acquirente o conduttore vi svolga una attività compatibile con le norme vigenti e con il Regolamento. La comunicazione si intenderà accolta qualora il

Comune non si pronunci diversamente entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della stessa.

I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono considerati nulli di diritto e ogni eventuale inadempienza in ordine a quanto sopra prescritto, oltre ai casi di nullità come sopra specificati, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10% del corrispettivo di cessione.

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA'

Nel caso di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento dell'assegnatario, l'area oggetto della originaria cessione e le opere su di essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune che le utilizza ai fini dell'attuazione delle finalità del Piano degli Insediamenti Produttivi.

Nel caso che gli immobili acquisiti risultino liberi da ipoteche, vincoli e gravami di ogni natura il Comune riconoscerà a favore dell'assegnatario il pagamento di una somma pari all'ottanta per cento (80%) del valore venale dell'immobile, comprensivo del costo di cessione del lotto, determinato, in mancanza di accordo, da una Commissione paritetica composta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'assegnatario e dal Presidente del Tribunale di Lecce, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione.

Negli altri casi è riconosciuto all'assegnatario inadempiente, l'indennizzo di cui al comma precedente, decurtato di tutti i costi che dovranno essere sostenuti dal Comune per acquisire l'incondizionata disponibilità degli immobili.

- TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI CESSIONE DELLE AREE

Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originari di cessione della proprietà delle aree, come ai successivi atti di trasferimento autorizzati, dovrà essere richiamata l'esistenza del Regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni del PIP e del relativo regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 17/09/2009, le norme di legge e le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.

IL RESPONSABILE dell' U.T.C.
(Ing. Daniele Accoto)

**DOMANDA PER OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DI LOTTO DI TERRENO
COMPRESO NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
COMUNE di BAGNOLO DEL SALENTO**
(ART. 27 Legge 22/10/1971 n° 865)

**Al Dirigente del Servizio Attività Produttive
Comune di Bagnolo del Salento**

^ ^ ^ ^ ^

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente in _____ Via _____
tel. _____ e-mail _____ in
qualità di *titolare/Rappres. Legale* dell'impresa _____
_____ con sede legale nel Comune di
_____ alla Via _____
e sede amministrativa nel Comune di _____ alla Via
_____, per esercizio dell'attività _____,

CHIEDE

in relazione al Bando pubblico emanato in data _____,
l'assegnazione e la cessione in diritto di proprietà di un lotto di terreno
compreso nella zona "D" del P.I.P., approvato in via definitiva con
deliberazione Consiliare n. 31 del 17/09/2009, da destinare alla realizzazione
di un impianto produttivo per lo svolgimento della seguente attività:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

La sottoscritta impresa, esercente attività commerciale/artigianale alla data del
17/09/2009, CHIEDE n. _____ lotti per occupare, per almeno cinque anni,
n. _____ unità lavorative per ciascun lotto, e quindi, n. _____ unità lavorative
complessive, oltre a quelle occupate alla medesima data del 17/09/2009, che
risultano essere pari a n. _____; al riguardo si impegna a presentare
certificazioni relative alle unità già occupate a semplice richiesta e prestare
apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria dell'importo di € _____
corrispondente al 10% del costo lordo per ciascuna unità lavorativa prevista e

per un periodo di cinque anni, in mancanza della quale non può essere rilasciato il Permesso di Costruire.

All'uopo,

DICHIARA

- a)** che l'Impresa è stata già costituita alla data di pubblicazione del bando;
- b)** che l'Impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;
- c)** che nei confronti dei propri amministratori e direttori tecnici non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- d)** di non essere titolare di altri lotti P.I.P. nel Comune di Bagnolo del Salento – ovvero
 - (per i soggetti che abbiano già ottenuto l'assegnazione di lotti P.I.P.):
 - **d1)** di non aver reso false dichiarazioni al fine di ottenere l'assegnazione di suoli in ambito P.I.P. del Comune di Bagnolo del Salento ;
 - **d2)** di aver già regolarmente realizzato e reso agibile l'opificio precedentemente autorizzato senza violazioni delle norme disciplinanti la destinazione e l'utilizzo di suoli oggetto di precedenti concessioni da parte del Comune di Bagnolo del Salento;
- e)** di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione italiana;
- f)** che l'impresa, non si trova in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
- g)** di conoscere compiutamente e di accettare senza condizioni le disposizioni del Regolamento comunale per l'assegnazione e la cessione dei suoli approvato con deliberazione Consiliare n. 31 del 17/09/2009, gli elaborati costituenti il P.I.P. approvato in via definitiva con la medesima deliberazione Consiliare n. 31/2009;
- h)** di non aver esercitato il diritto di prelazione su suoli del PIP;
- i)** di essere consapevole che i predetti requisiti saranno verificati prima della stipula dell'atto formale di concessione del suolo.

Al riguardo, fornisce i seguenti dati:

- Settore produttivo :.....
- Numero addetti occupati :
- Piano di sviluppo aziendale e occupazionale:
- Si tratta di nuova iniziativa / si tratta di sviluppo di attività esistente;
- Fasi e tempi di realizzazione:
- Investimenti previsti.....
- Assorbimento di unità lavorative, n.
- Superficie richiesta: mq.
- Necessità di energia espressa in KW di potenza installata
- Necessità di acqua per uso industriale espressa in mc/anno

- Esercizio di attività in Bagnolo del Salento in locali non idonei e non consoni alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro: SI – NO.

Il sottoscritto, nel caso risulti aggiudicatario, si impegna, nei termini previsti dal Regolamento, a sottoscrivere la convenzione per l'assegnazione e cessione dell'area richiesta.

Allega:

1. eventuale certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'impresa **commerciale e/o artigianale** non si trovi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso.

2. certificato generale del casellario giudiziale:

- *del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali;*
- *del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l'impresa è una società in nome collettivo o equiparata;*
- *del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore tecnico, se l'impresa è una società in accomandita semplice o per azioni;*
- *di tutti i soci per le società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per le S.r.l. e per le S.p.A.;*

3. CAUZIONE di €1.000,00.

4. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (nel caso si tratti di società);

5. Fotocopia di un documento di identità.

6. Eventuale attestazione rilasciata dal_____ relativa alle unità lavorative occupate.

I documenti di cui ai precedenti punti **1** e **2** potranno essere sostituiti da **dichiarazione sostitutiva** di atto di certificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000.

Bagnolo del Salento li _____
